

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PESCA

approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con Delibera n. 07/10840 del 20 marzo 2017
(in vigore dal 03 aprile 2017)

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali (<i>Artt. 1, 2, 3, 4</i>)
TITOLO II	Norme per l'esercizio della pesca (<i>Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14</i>)
TITOLO III	Esercizio della pesca dilettantistico - sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (<i>Artt. 15, 16, 17, 18</i>)
TITOLO IV	Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (<i>Artt. 19, 20, 21</i>)
TITOLO V	Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (<i>Artt. 22, 23, 24</i>)
TITOLO VI	Esercizio della pesca dei molluschi bivalvi, anellidi e corbole (<i>Artt. 25, 26, 27</i>)
TITOLO VII	Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (<i>Artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33</i>)
TITOLO VIII	Attività di acquacoltura e piscicoltura (<i>Artt. 34, 35, 36</i>)
TITOLO IX	Attività varie (<i>Artt. 37, 38, 39, 40, 41</i>)
TITOLO X	Disposizioni varie (<i>Art. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51</i>)
TITOLO XI	Vigilanza e sanzioni amministrative (<i>Art. 52</i>)
TITOLO XII	Disposizioni finali (<i>Art. 53</i>)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – MODALITA' DI PESCA

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo, ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge Regionale 28.04.1998, n.19 e s.m.i..
2. E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche, molluschi e crostacei.
3. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.
4. Il soffermarsi e/o la detenzione di attrezzi di pesca pronti per l'uso lungo corsi o bacini d'acqua nonché specchi d'acqua lagunari, sono considerati attività di pesca.

Art. 2 - SUDDIVISIONE DELLE ACQUE INTERNE

La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, così come stabilito all'art.5, comma secondo, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n.19, nelle seguenti zone:

- Zona ciprinicola (zona B): comprende tutte le acque dai confini con le Province di Verona e Mantova a valle fino alla Strada Statale Romea;
- Zona salmastra (zona C): comprende tutte le acque poste a valle della Strada Statale Romea.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Rovigo ricomprese nella zona ciprinicola (zona B) e zona salmastra (zona C), ai sensi dell'art.5, secondo comma, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono così classificate:

- a) acque principali;
- b) acque secondarie;
- c) acque marittime interne.

2. Sono principali le acque che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura.

3. Sono secondarie tutte le altre acque con esclusione di quelle marittime interne.

4. Sono acque marittime interne quelle delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo richiamato dall'art. 100, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

Art. 4 - ACQUE PRINCIPALI, SECONDARIE E MARITTIME INTERNE

1. Le acque interne della Provincia di Rovigo sono così individuate:

A) Acque principali:

- a) il fiume Po e tutte le sue diramazioni;
- b) il fiume Adige;
- c) il fiume Tartaro;
- d) il fiume Canalbianco;
- e) il fiume Po di Levante;
- f) il fiume Po di Brondolo;
- g) il canale di Loreo;
- h) il canale di adduzione acque salmastre alla Centrale termica Enel di Polesine Camerini dal ponte sulla strada di accesso alla centrale fino a 100 metri a valle della griglia di protezione posta all'ingresso del canale;
- i) il canale di scarico acque salmastre dalla Centrale termica di Polesine Camerini da 50 metri a valle del ponte con paratoie di regolazione sino alla fine della massicciata presente in sponda idrografica sinistra.

B) Acque secondarie:

Sono secondarie tutte le acque interne della Provincia non elencate alla lettera A.

C) Acque marittime interne:

- a) laguna di Caleri;
- b) laguna di Levante (Marinetta) e Vallona;
- c) sacca di Barbamarco;
- d) sacca del Basson;
- e) sacca del Canarin;
- f) sacca ex isola di Bonelli-Levante denominata "Allagamento";
- g) sacca degli Scardovari, Bottonera;
- h) acque comprese fra il Po della Pila e la Busa di Tramontana;
- i) acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco.

Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro. In particolare, la delimitazione della Sacca degli Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle, e il faro di Goro, così come risultante dal Decreto della Capitaneria di Porto di Chioggia n.14 del 12.08.1970.

TITOLO II NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 5 - MISURAZIONE DELLA MAGLIA DELLE RETI

1. La misurazione della maglia delle reti viene riferita alla distanza tra due nodi diagonalmente opposti, a maglia stirata e bagnata.
2. La modalità di cui al comma 1, vale per tutte le misurazioni indicate negli articoli successivi.

Art. 6 - ZONE DI DIVIETO DI PESCA

1. L'esercizio della pesca è vietato:
 - a) da sopra e sotto i ponti;
 - b) a una distanza inferiore a m.10 - calcolati in linea d'aria a monte, a valle, di fronte e a tergo - dalle scale di monta dei pesci, dai graticci, dagli impianti idraulici, chiuse, idrovore, dalle arcate dei ponti, dalle tombature adibite al passaggio delle acque di alimentazione, dai ponti - anche se interrotti - e dalle relative arcate. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca;
 - c) da sopra i pontili adibiti a pubblico attracco.
2. Il divieto di cui al primo comma, calcolato con le modalità ivi indicate, è esteso a m.40 dalle opere murarie di difesa delle strutture presenti sulle conche site sul fiume Canalbianco in località Arquà Polesine, Baricetta e Canda.
3. Fermi restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o per ragioni igienico-sanitarie, il Presidente della Provincia ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca non previste al primo e secondo comma oltreché, adottare norme più restrittive in rapporto alle distanze di cui ai commi primo e secondo.
4. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle persone disabili con permanente limitata capacità deambulatoria, purché munite di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Art. 7 - USO DI ESCHE E PASTURE

1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce, il sangue e i suoi derivati nonché le interiora di animali.
2. Per il periodo 1° maggio - 30 giugno è vietato l'uso e la detenzione sul luogo di pesca del mais, altre granaglie e loro derivati.
3. Ogni pescatore può detenere e usare al massimo per giornata:

A) nelle acque principali:

- a) 1 kg di larve di mosca carnaria;
- b) 6 kg di pastura asciutta (o 12 litri di pastura bagnata) a base di sostanze vegetali ed animali, ad eccezione

della tecnica di pesca denominata “carp fishing” per la quale è possibile utilizzare tra esca e pastura fino a kg 15 solo ed esclusivamente per la pesca nel fiume PO; il mais ed il tiger debbono essere utilizzati cotti;

B) nelle acque secondarie:

- a) kg 0,5 di larva di mosca carnaria;
- b) kg 4 di pastura secca (o 8 litri di pastura bagnata) a base di sostanze vegetali o animali.

4. Nello svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva, deroghe per il superamento dei quantitativi di esche e pasture di cui al presente comma possono essere espressamente previste in sede di rilascio delle relative autorizzazioni.

L'uso della larva di mosca carnaria è vietato ai fini della pasturazione nelle acque marittime interne. In tale tipologia di acqua l'utilizzo della larva di mosca carnaria è consentito solo ed esclusivamente come esca.

L'uso dell'esca viva, con eccezione del carassio per la sola pesca al pesce siluro, è consentito esclusivamente con l'impiego delle specie ittiche autoctone presenti nel territorio provinciale, così come individuate nella Carta Ittica.

Nel caso di utilizzo di specie ittiche per le quali è prevista la lunghezza minima di cattura e/o il periodo di proibizione alla pesca, è necessario dare la prova della provenienza del prodotto.

E' consentito l'uso di molluschi e crostacei vivi o morti.

5. E' vietata ogni forma di pasturazione, col sangue, con miscele contenenti sangue, con interiora di animali ovvero con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.

6. Per le sole catture di pesce siluro e/o di altre specie esotiche o alloctone, in deroga al primo e terzo comma del presente articolo, il Dirigente del Servizio Pesca può consentire l'uso di altri tipi di esca non previsti.

7. In ottemperanza del D.P.G.R. 91/2012 è vietato l'utilizzo dell'anguilla come esca.

Art. 8 - QUANTITA' DI CATTURA CONSENTITA AL PESCATORE DILETTANTE - SPORTIVO

1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di Kg. 5 di pesci, anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

E' consentita una cattura giornaliera di un numero massimo di 5 capi di salmonidi di cui non più di 2 temoli.

2. Non concorrono alla formazione del quantitativo di cui al primo comma le specie ittiche abramide, pseudorasbora, rodeo, carassio, aspigo, lucioperca e pesce siluro d'Europa per le quali sono consentite catture senza limite di numero e di peso. E' vietato rimettere nell'ambiente acquatico gli esemplari di abramide, pseudorasbora, rodeo, carassio, lucioperca e pesce siluro catturati.

3. E' vietato abbandonare i pesci sulle rive dei corsi o specchi acquei o in prossimità del luogo di pesca. E' inoltre vietato abbandonare sulle rive o gettare in acqua le larve di mosca carnaria e le esche eventualmente non utilizzate, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca nonché gettare rifiuti nelle acque.

4. E' vietato provocare dissestamenti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei.

Art. 9 - OCCUPAZIONE POSTO DI PESCA

1. Ogni pescatore dilettante-sportivo non può occupare uno spazio acqueo superiore a 30 metri lineari di sponda fluviale, lacustre o lagunare.

2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi di pesca, salvo le diverse disposizioni previste per l'uso del bilancino, ad una distanza di rispetto di almeno 15 metri calcolati in linea d'aria di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti o altri strumenti di pesca consentiti già in acqua.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning).

4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante, è fissata a m. 50.

Art. 10 - USO DEGLI ATTREZZI

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente Regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi possono essere sequestrati e successivamente confiscati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pesca, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo l'obbligatorietà prevista al quarto comma dell'art. 33 della Legge 28 aprile 1998, n. 19 relativamente alla

- applicazione delle sanzioni per il divieto di esercitare la pesca dei molluschi senza la prescritta autorizzazione.
2. Possono costituire oggetto di sequestro e confisca gli attrezzi di pesca tesi alla cattura di specie ittiche trovati in possesso di pescatori in zone in cui detti attrezzi non sono consentiti, non sono conformi a quelli stabiliti nel presente regolamento o diversi da quelli previsti dal tipo di licenza del possessore.
 3. Tutti gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua, qualora non usati dai pescatori al momento del controllo da parte del personale preposto alla vigilanza, devono recare un contrassegno riportante il numero della licenza di tipo "A" del pescatore titolare proprietario. Oltre a recare il contrassegno gli attrezzi devono essere segnalati in superficie a mezzo di galleggianti di color bianco.
 4. Gli attrezzi di pesca, fermo restando in ogni caso il prioritario rispetto della sicurezza sulla navigabilità, non devono occupare più della metà dello specchio o del corso d'acqua in cui sono collocati.
 5. Per la cattura del pesce siluro o di altre specie ittiche ritenute dannose per l'ambiente acquatico, il Dirigente del Servizio Pesca può autorizzare a pescatori di professione, a pescatori dilettanti-sportivi e a titolari di concessioni rilasciate dalla Provincia, oltre alle reti e/o attrezzi previsti nel presente regolamento, anche l'uso di altre reti e/o attrezzi non previsti.
- Le reti e/o attrezzi di pesca, anche di diverso tipo fra loro, potranno essere utilizzati contemporaneamente. L'utilizzo delle reti e degli attrezzi di cui sopra è consentito anche in corsi d'acqua classificati secondari.
6. E' vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio, o di qualunque altro materiale costruite, a distanza inferiore a m. 40 da linee elettriche aeree. Le canne da pesca, durante gli spostamenti, da un luogo di pesca ad un altro, devono essere smontate.
 7. Il Dirigente del Servizio Pesca, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può vietare o limitare l'uso degli attrezzi previsti sia per la pesca di professione che dilettantistico-sportiva.

Art. 11 - USO DEL GUADINO

1. L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 100, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.
2. Per il recupero del pesce siluro è consentito l'uso del raffio.

Art. 12 – TIPI DI PESCA VIETATI

1. E' sempre vietato l'esercizio della pesca con il sommovimento del fondo dei corsi o specchi acquei, la pesca a strappo con canna o lenza a mano munita di ancoretta o altro strumento e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci.
E' inoltre vietata la pesca esercitata con le mani fatta eccezione per il caso previsto al sesto comma dell'art. 25.
2. E' vietato usare la dinamite o altro materiale esplosivo, tossico o inquinante come mezzo di uccisione o stordimento dei pesci. E' inoltre vietato l'uso della corrente elettrica fatta eccezione per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di bacini o corsi d'acqua effettuato da personale specializzato ed autorizzato dalla Provincia nonché in caso di pesca scientifica autorizzata.
3. E' vietato gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.
4. E' vietato l'esercizio della pesca in acque ghiacciate e durante l'asciutta artificiale completa o incompleta dei bacini o corsi d'acqua. Con il termine di asciutta incompleta si intende un'asciutta parziale del corpo idrico tale da provocare l'interruzione della continuità del deflusso nel corpo idrico interessato.
5. E' sempre vietato, fatta eccezione per particolari autorizzazioni rilasciate dal Dirigente del Servizio Pesca per la cattura di specie alloctone nocive per l'equilibrio biologico delle acque, l'utilizzo delle reti per la pesca a strascico, l'esercizio della pesca con attrezzi diversi da quelli previsti nel presente regolamento ovvero con attrezzi di pesca aventi misure o usati con modalità non consentite dal presente Regolamento.
6. E' sempre vietato il trasporto o il deposito di attrezzi non consentiti a bordo delle imbarcazioni sia in navigazione che ormeggiate.

Art. 13 - ORARI DI PESCA

1. L'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e professionale è consentito senza limitazioni di orario.
2. E' facoltà del Presidente della Provincia, per particolari tipi di pesca e/o per ragioni di pubblico interesse, limitare l'orario di pesca di cui al primo comma.

Art. 14 - UTILIZZO IMBARCAZIONI NEI CORSI D'ACQUA CONSORZIALI

1. L'uso dell'imbarcazione nei corsi d'acqua consorziali è consentito esclusivamente per i mezzi utilizzati dai Consorzi di Bonifica, per quelli utilizzati dal personale preposto alla vigilanza nonché dai pescatori di professione laddove l'esercizio della pesca professionale è consentito.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E DI PROFESSIONE NEL FIUME PO E NELLE SUE DIRAMAZIONI

Art. 15 - PESCA NEL FIUME PO E NELLE SUE DIRAMAZIONI

1. La pesca dilettantistico - sportiva e professionale nel fiume Po e sue diramazioni (Po di Goro, Po della Donzella o di Gnocca, Po delle Tolle e Busa del Bastimento, Po di Maistra, Po di Tramontana e Po di Scirocco), può essere esercitata con gli attrezzi e le modalità indicate ai successivi articoli, fatte salve eventuali successive intese con le Regioni interessate.

Art. 16 - PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza in corso di validità o del permesso temporaneo di pesca di cui al successivo art. 50, può esercitare la pesca nel fiume Po e sue diramazioni in zona ciprinicola e in zona salmastra con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

a) **Canna con o senza mulinello.** E' consentito l'uso in azione di pesca di un massimo di quattro canne in zona ciprinicola (zona B) e di cinque canne in zona salmastra (zona C). Per ciascuna canna possono essere usati non più di tre ami. Non possono essere usati ami a 2 o più punte fatta eccezione per la "pesca a spinning" nonché per l'innesco delle esche vive indicate all'art. 7 esclusivamente per la pesca al pesce siluro;

b) **Bilancino.** Il lato massimo della rete non deve superare m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.10.

Il sacco della rete non deve essere superiore alla metà del lato.

L'uso dell'attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l'ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio. E' vietato l'uso dell'attrezzo "a teleferica". La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 20. L'uso dell'attrezzo è vietato nelle zone golenali. L'attrezzo, dopo l'utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca.

L'uso dell'attrezzo è vietato nelle zone golenali prive di continuità di deflusso idrico (lanche morte).

c) **Bilancia.**

1. Nella zona B il lato massimo della rete non deve superare m. 2,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20. Nella parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, sono consentite maglie di lato non inferiore a mm. 10.

2. Nella zona C il lato massimo della rete non deve superare m. 2,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 12. Nella parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, sono consentite maglie di lato, non inferiore a mm. 6 . L'uso dell'attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l'ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m. 20.

L'uso dell'attrezzo è vietato nelle zone golenali prive di continuità di deflusso idrico (lanche morte).

L'attrezzo, dopo l'utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca. Nel caso di utilizzo da barca o natante, è consentito l'uso di un solo bilancino o di una sola bilancia.

d) **Lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino).** L'uso dell'attrezzo è consentito da barca o natante. Per ogni barca o natante è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due lenze. Per tale tipo di pesca è consentito l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento, purché non costituisca pericolo per la navigazione.

e) **Boccon o mazzacchera,** per la pesca notturna delle anguille.

2. Lungo tutta l'asta del fiume Po e sue diramazioni, fiume Adige e Po di Levante è consentita, nel rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante anche a motore purché fermo ed ancorato.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2) la pesca da barca o natante in movimento, è consentita, sempre nel rispetto delle norme sulla navigazione, per la sola pratica di pesca denominata "a spinning da barca".

4. La pesca in movimento con l'ausilio di galleggianti di tipo "BELLY BOAT" può essere esercitata nelle sole acque che sono individuate come idonee a seguito di specifico atto autorizzativo del Dirigente del Servizio Pesca.

5. I diversi tipi di attrezzi di cui al primo comma non possono essere utilizzati contemporaneamente. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino.

L'esercizio della pesca da barca o natante è vietato nelle zone golenali.

6. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m. 20 dagli attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati e dagli impianti fissi di acquacoltura piscicoltura autorizzati e regolarmente tabellati.

Art. 17 – PESCA DI PROFESSIONE

1. Il titolare di licenza di tipo "A" può esercitare la pesca nella zona ciprinicola e salmastra del fiume Po e sue diramazioni con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

a) **Gli attrezzi di cui all'art.16** con le modalità e le limitazioni ivi indicate;

b) **Tremaglio (o tramaglio)**. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 52, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. La rete può essere a più maglie e con altezza da m. 0,50 fino a m. 4., avere una lunghezza massima di m. 50 e non può superare in opera la metà in larghezza del corso d'acqua;

c) **Bilancia**. Il lato massimo della rete non deve superare m. 4 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 60. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a m. 50. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° maggio al 31 maggio.

d) **Bertovello senza ali**. Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1. La misura delle maglie nella bocca non può essere inferiore a mm. 48 e nella coda mm.20. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50.

La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme.

e) **Bertovello con ali**. Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1, l'apertura complessiva delle due ali non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e la maglia della rete nelle ali e nella bocca non deve essere inferiore a mm. 28. Le maglie nella coda non devono essere inferiori a mm. 20.

Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50. La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme.

f) **Vangaiola (negossa)**. L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm.10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.

g) **Nassa**. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm. 40, la distanza tra i vimini e/o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5 e la maglia della rete nella bocca, sia per la nassa di vimini che di metallo, non deve essere, inferiore a mm. 20.

h) **Rete da pescetti a sacco, senza cogolo**. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua; l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° marzo al 30 settembre;

i) **Rete da imbrocco o barracuda**. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 52 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua;

l) **Rete da imbrocco per acquadelle**. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 16 e l'altezza della rete non superiore a m. 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio;

m) **Tremaglio (o tramaglio) per acquadelle**. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm. 16 e l'altezza della rete non superiore a m. 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio;

n) **Reti da posta stagionali**. L'uso delle reti è consentito dal 1° ottobre al 15 gennaio ai titolari di licenza di tipo "A". Al fine di garantire la navigabilità, le reti devono essere collocate a distanza di almeno m. 100 l'una dall'altra. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 32 nelle ali, a mm. 28 nella bocca e a mm. 20 nella coda.

Durante il periodo di pesca le reti devono essere ripulite frequentemente per evitare che costituiscano ostacolo al movimento dell'acqua.

In tutte le acque di cui al presente articolo è vietato l'utilizzo di vasche di raccolta galleggianti e/o ancorate dei pesci pescati con l'esclusione di quelle espressamente autorizzate e munite di idonea cartellonistica di identificazione.

2. Il titolare di licenza di tipo "A", per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata, purchè dotata con carattere visibile del numero identificativo del professionista titolare della licenza.

3. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come previsto al

terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

4. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.

5. I titolari di concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso.

Art. 18 - DISPOSIZIONI VARIE

1. L'esercizio della pesca nel fiume Po e sue diramazioni è subordinato, in quanto compatibili, al rispetto delle norme di carattere generale previste al Titolo II del presente regolamento.

2. L'esercizio della pesca subacquea nelle acque del fiume Po e sue diramazioni è vietato.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E DI PROFESSIONE NELLA ZONA CIPRINICOLA (ZONA B)

con esclusione del fiume Po e delle sue diramazioni

Art. 19 - ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza in corso di validità o di permesso temporaneo di pesca rilasciato ai sensi dell'art. 50, può esercitare la pesca in zona ciprinicola con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

a) **Canna con o senza mulinello.** E' consentito l'uso in azione di pesca di un massimo di quattro canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami a 2 o più punte, fatta eccezione per la "pesca al spinning" o per l'innesco delle esche vive indicate all'art. 7 esclusivamente per la pesca al pesce siluro;

b) **Bilancino.** Il lato massimo della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20. Il sacco della rete non deve essere superiore alla metà del lato.

L'uso dell'attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l'ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a mt. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante, Po di Brondolo e nel Tartaro dal confine con la Provincia di Verona fino alla "Conca di Canda" in Comune di Canda.

Nel fiume Tartaro, dal confine con la Provincia di Verona fino alla "Conca di Canda" in Comune di Canda, l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.

L'uso del bilancino è vietato in tutte le acque classificate secondarie.

L'attrezzo, dopo l'utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca.

E' vietato l'utilizzo dell'attrezzo con il sistema a teleferica.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo del bilancino e della bilancia.

c) **Lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino).** L'uso dell'attrezzo è consentito da barca o natante. Per ogni barca o natante è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due lenze. Per tale tipo di pesca è consentito l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento, purché non costituisca pericolo per la navigazione;

d) **Bilancia.** Il lato massimo della rete non deve superare m. 2,50 e il lato della maglia, non deve essere inferiore a mm. 20. Nella parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, sono consentite maglie di lato, non inferiore a mm. 10. L'uso dell'attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l'ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito esclusivamente nei fiumi Adige, Po di Levante e Po di Brondolo. L'uso della bilancia è vietato in tutte le acque classificate secondarie. L'attrezzo, dopo l'utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca. E' vietato l'utilizzo dell'attrezzo con il sistema a teleferica.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo della bilancia e del bilancino. Nel caso di utilizzo da barca o natante, è consentito l'uso di un solo bilancino o di una sola bilancia.

e) **Boccon o mazzacchera,** per la pesca notturna delle anguille, limitatamente al fiume Adige.

I diversi tipi di attrezzi di cui sopra non possono essere utilizzati contemporaneamente.

2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore purché fermo e ancorato, fatta eccezione per la pesca con la lenza a mano di cui alla lettera c) del primo comma e per la pesca al pesce siluro, è consentita nel fiume Adige, Po di Brondolo e Po di Levante.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2), la pesca da barca o natante in movimento è consentita nelle acque principali e nel Collettore Padano da Volta Grimana fino alla località denominata "Marina Nuova", sempre nel rispetto delle norme sulla navigazione, per la sola pratica di pesca denominata "A SPINNING DA

BARCA”;

4. La pesca in movimento con l'ausilio di galleggianti di tipo “BELLY BOAT” può essere esercitata nelle sole acque che sono individuate come idonee a seguito di specifico atto autorizzativo del Dirigente del Servizio Pesca;

5. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m. 20 dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di acquacoltura e piscicoltura autorizzati e regolarmente tabellati.

Art. 20 - ESERCIZIO DELLA PESCA DI PROFESSIONE

1. Il titolare di licenza di tipo "A", può esercitare la pesca nelle acque della zona ciprinicola con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

A) Nelle acque principali:

a) **Gli attrezzi di cui all'art. 19** con le modalità e le limitazioni ivi indicate.

b) **Tremaglio (o tramaglio).** La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 52, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. La rete può essere a più maglie, con altezza da m. 0,50 fino a m. 4.

c) **Bilancia.** Il lato massimo della rete non deve superare m. 4 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 60. La distanza tra 2 bilance non può essere inferiore a m.50. L'uso è vietato dal 1° maggio al 31 maggio.

d) **Bertovello senza ali.** Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1.

La misura delle maglie nella bocca non può essere inferiore a mm. 48 e nella coda mm. 20. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50. La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme.

e) **Bertovello con ali.** Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1, l'apertura complessiva delle due ali non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e la maglia della rete nelle ali e nella bocca non deve essere inferiore a mm.28. Le maglie nella coda non devono essere inferiore a mm. 20. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50.

La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme.

f) **Vangaiola (negossa).** L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.

g) **Rete da pescetti a sacco, senza cogolo.** La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua; l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° marzo al 30 settembre.

h) **Rete da imbrocco o barracuda.** La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 52 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua.

i) **Rete da imbrocco per acquadelle.** La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 16 e l'altezza della rete non superiore a m. 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio.

l) **Tremaglio (o tramaglio) per acquadelle.** Le maglie della rete non devono essere inferiore a mm. 16 e l'altezza della rete non superiore a m. 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio.

In tutte le acque interne della Provincia di Rovigo è vietato l'utilizzo di vasche di raccolta dei pesci pescati galleggianti e/o ancorate con l'esclusione di quelle espressamente autorizzate dalla Provincia e munite di idonea cartellonistica di identificazione.

B) Nelle acque secondarie:

a) gli attrezzi di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 19 con le modalità e le limitazioni ivi indicate.

2. Il titolare di licenza di tipo “A”, per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata. L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito in tutte le acque classificate principali.

3. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.

4. I concessionari di corsi o specchi acquei a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità del bene concesso.

5. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnati in superficie come previsto al 3 comma dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 21 PESCA SUBACQUEA

L'esercizio della pesca subacquea in tutte le acque della zona ciprinicola (Zona B) è vietato.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E DI PROFESSIONE NELLA ZONA SALMASTRA (ZONA C) (Con esclusione del fiume Po e sue diramazioni)

Art. 22 - PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza in corso di validità o di permesso temporaneo di pesca rilasciato ai sensi dell'art. 50, può esercitare la pesca nella zona salmastra con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) **Canna con o senza mulinello.** E' consentito l'uso di un massimo di cinque canne, in azione di pesca, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami con 2 o più punte fatta eccezione per la "pesca a spinning" e per l'innesco delle esche vive indicate all'art. 7 esclusivamente per la pesca al pesce siluro;

b) **Bilancino.** Il lato massimo della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia, non deve essere inferiore a mm. 12. L'uso dell'attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l'ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio.

La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a mt. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne. L'uso del bilancino è vietato in tutte le acque classificate secondarie. L'attrezzo, dopo l'utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca.

E' vietato l'utilizzo dell'attrezzo con il sistema a teleferica.

c) **Bilancia.** Il lato massimo della rete non deve superare m. 2,50 e il lato della maglia, non deve essere inferiore a mm. 12. Nella parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, sono consentite maglie di lato non inferiore a mm. 6. L'uso dell'attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l'ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne. L'uso della bilancia è vietato in tutte le acque classificate secondarie. L'attrezzo, dopo l'utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca. E' vietato l'utilizzo dell'attrezzo con il sistema a teleferica.

Nel caso di utilizzo da barca o natante, è consentito l'uso di un solo bilancino o di una sola bilancia.

d) **Lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino).** L'uso dell'attrezzo è consentito da barca o natante nelle acque classificate principali, con esclusione del Canale di Loreo, e nelle acque marittime interne. Per ogni barca o natante è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due lenze. Per tale tipo di pesca è consentito l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento, purché non costituisca pericolo per la navigazione.

e) **Boccon o mazzacchera,** per la pesca notturna delle anguille, limitatamente al fiume Adige.

I diversi attrezzi di cui sopra non possono essere utilizzati contemporaneamente.

2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore, è consentita nel fiume Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne.

La barca o il natante devono essere fermi ed ancorati, fatta eccezione per le modalità previste per la pesca con la lenza a mano di cui alla lettera d) del primo comma e per la pesca al pesce siluro.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2) la pesca da barca o natante in movimento, mosso con l'ausilio del solo motore elettrico, è consentita nelle acque principali e nel Collettore Padano da Volta Grimana fino alla località denominata "Marina Nuova", sempre nel rispetto delle norme sulla navigazione, per la sola pratica di pesca denominata "A SPINNING DA BARCA".

4. La pesca in movimento con l'ausilio di galleggianti di tipo "BELLY BOAT" può essere esercitata nelle sole acque che sono individuate come idonee a seguito di specifico atto autorizzativo del Dirigente del Servizio Pesca.

5. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino o di una sola bilancia.

6. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m. 20 dagli impianti di piscicoltura e dagli attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati. E' inoltre vietato l'attracco della barca o natante ai pali di sostegno o ai pali delimitanti impianti destinati alla attività di molluschicoltura autorizzati e regolarmente tabellati.

Art. 23 - PESCA DI PROFESSIONE

1. Il titolare di licenza di tipo "A" può esercitare la pesca nella zona salmastra con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

1) *nelle acque principali e acque marittime interne:*

- a) **gli attrezzi di cui al primo comma dell'art. 22** con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
- b) **gli attrezzi consentiti per la pesca di professione in zona ciprinicola indicati al primo comma paragrafo 1) dell'art. 20** con le modalità e limitazioni ivi indicate;
- c) **reti da posta stagionali.** L'uso delle reti è consentito nelle acque marittime interne e nel Po di Levante dal 1° ottobre al 15 gennaio ai titolari di licenza di tipo A. Al fine di garantire la navigabilità, le reti devono essere collocate a distanza di almeno m. 100 l'una dall'altra. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 32 nelle ali, a mm. 28 nella bocca e a mm. 20 nella coda. Durante il periodo di pesca le reti devono essere ripulite frequentemente per evitare che costituiscano ostacolo al movimento dell'acqua;
- d) **nassa.** Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm. 40, la distanza tra vimini e/o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5 e la maglia della rete nella bocca, sia per la nassa di vimini che di metallo, non deve essere inferiore a mm. 20;
- e) **rete da acquadelle.** Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm. 16 nel tresso e a mm. 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a m. 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno 100 metri l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio;

f) **bilancia grande.** Struttura costituita da 6 pilastri in ferro tubolare infissi nel fondo marino a ridosso dei lati esterni del capanno, fronte acqua, ai quali è fissata la rete per la pesca tramite corde.

La struttura deve avere dimensioni in pianta pari a massimo metri 20 di lunghezza per metri 12 di profondità. La rete deve essere movimentata da un organo manuale che comanda la discesa e risalita della rete da pesca a mezzo di corde e carrucole. La bilancia grande deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: pali di sostegno in cemento armato del diametro di cm 30-35 infissi nel fondo marino con altezza fuori acqua pari a metri 4, e rete da pesca fissata ai pali con corde in nylon.

Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. E' consentito l'uso della bilancia grande con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari 1/6 di quella precedente, con maglia di mm 12.

La rete deve essere priva di sacco terminale di raccolta.

Deve essere tenuta una distanza di rispetto da una bilancia grande all'altra, misurata in linea d'aria, non inferiore a metri 50.

L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato.

L'installazione non deve comportare rischio idraulico, ed è subordinata al possesso, da parte del pescatore titolare di licenza di categoria A, della concessione demaniale per l'utilizzo dello spazio acqueo, nonché di tutte le autorizzazioni di competenza degli Enti preposti. Qualora trattasi di installazioni in aree S.I.C. o Z.P.S. ricomprese nella Rete Natura 2000, deve essere preventivamente esperita la procedura di valutazione di incidenza prevista dalla normativa vigente in materia.

Per l'utilizzo della bilancia grande, consentito al titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo e/o degli argini demaniali in possesso di licenza di categoria A, non necessita alcuna ulteriore autorizzazione provinciale.

Il pescatore professionista in possesso di licenza di tipo A, non titolare di concessione, può utilizzare l'attrezzo denominato bilancia grande, previo consenso del titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali.

2) *nelle acque secondarie:*

- a) gli attrezzi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 22 con le modalità e le limitazioni ivi indicate.
2. Durante il periodo 1° marzo - 30 settembre, al fine di garantire la navigabilità e favorire l'idrodinamica, nelle acque marittime interne è vietato recingere o sbarrare spazi acquee con reti fisse collocate sul fondo lagunare fatta eccezione per la rete da acquadelle di cui alla lettera e) del primo comma paragrafo 1) del presente articolo e per la rete denominata vangaiola (negossa) di cui alla lettera f), primo comma, paragrafo 1) dell'art. 20 per la cattura dei gamberi.
3. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.
4. Il titolare di licenza di tipo "A", per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del

pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata. L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito in tutte le acque classificate principali e nelle acque marittime interne.

5. I concessionari di corsi o specchi acquei a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso.

6. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come previsto al terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 24 - PESCA SUBACQUEA

1. La pesca subacquea è consentita nelle acque marittime interne, esclusivamente in apnea, ai pescatori che hanno compiuto il 18° anno di età in possesso di licenza di pesca di tipo "A" "B" e del Brevetto per l'esercizio dell'attività di pesca subacquea.

2. La pesca subacquea può essere praticata dalla levata del sole al tramonto.

3. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) ad una distanza inferiore a m. 500 dalle zone di balneazione;

b) ad una distanza inferiore a m. 100 dagli impianti di acquacoltura e piscicoltura;

c) ad una distanza inferiore a m. 100 dalle barche o natanti ancorati;

d) ad una distanza inferiore a m. 100 dalle opere portuali esterne o dai segnali marittimi.

4. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a m. 300.

Se il pescatore si serve di una barca o natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sulla barca o natante medesimi.

5. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare e uscire dall'acqua.

TITOLO VI

Art. 25 - PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

1. La pesca dei molluschi bivalvi maturi destinati alla commercializzazione esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo è consentita ai titolari di licenza di tipo "A" ed agli imprenditori ittici in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca secondo le disposizioni che verranno indicate in apposito provvedimento.

2. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca riconosciuti ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei molluschi avverrà secondo criteri concordati tra Provincia e concessionario.

3. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca stabilisce con proprio provvedimento: le località, l'orario, i giorni di pesca, i periodi e gli attrezzi consentiti nonché il quantitativo massimo di raccolta giornaliera dei molluschi bivalvi.

4. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio.

5. Per la raccolta dei molluschi bivalvi è vietato l'esercizio della pesca subacquea.

6. In deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo, nelle acque marittime interne non soggette a "diritti esclusivi" di pesca, al pescatore dilettante-sportivo residente in Provincia di Rovigo in possesso di licenza in corso di validità e del permesso di cui all'art. 50 del presente regolamento, è consentito raccogliere giornalmente in aree lagunari libere alla pesca, con il solo ausilio delle mani, un chilogrammo di molluschi bivalvi da utilizzare esclusivamente come esca per la cattura dei pesci.

Art. 26 – PESCA DEL PESCE NOVELLO DA SEMINA E RACCOLTA DEL SEME DI MOLLUSCO

1. La pesca del pesce novello da semina è consentita, dal 1° marzo al 15 giugno di ciascun anno ad un limitato numero di pescatori titolari di licenza di tipo "A".

Le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni, saranno emesse dal Dirigente responsabile dal Servizio Pesca. Per l'esercizio della pesca è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nella autorizzazione sono indicati i luoghi e i tempi di pesca.

2. La raccolta di seme di mollusco, non finalizzata alla commercializzazione del prodotto raccolto, è consentita ai titolari di licenze di tipo "A e agli imprenditori ittici concessionari di specchi acquei per svolgere l'attività di molluschicoltura, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca. Nella autorizzazione sono indicati: luoghi, tempi e quantità di raccolta del seme.

3. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca e raccolta riconosciuti ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta del seme destinato agli allevamenti esterni alle aree lagunari concesse avverrà previo parere favorevole del concessionario di intesa con la Provincia.

4. Qualora la raccolta del seme, per una migliore distribuzione della risorsa, avvenga a cura del concessionario all'interno delle aree richiamate al terzo comma, i pescatori addetti alla raccolta sono esentati dal possesso della autorizzazione di cui al secondo comma.

5. I tempi e gli attrezzi per la raccolta del seme di mollusco sono annualmente stabiliti, con eccezione delle aree lagunari di cui al terzo comma, dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca.

6. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca al fine di prevenire eventuali morie di banchi di seme di mollusco dovute a cause di natura ambientale e climatica, può autorizzare, anche nei periodi di divieto, la raccolta del seme purché destinato al ripopolamento di altre aree lagunari ritenute idonee.

7. I soggetti autorizzati devono inviare alla Provincia entro il termine stabilito dal provvedimento autorizzativo una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame (seme e non), la quantità raccolta complessiva per singole specie, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.

8. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata o non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 27 - RACCOLTA DI ANELLIDI E CORBOLE

1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita nelle acque marittime interne ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo "A" muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente del servizio in un numero massimo definibile annualmente sulla scorta degli aggiornamenti della Carta Ittica.

Per la raccolta degli anellidi è consentito l'uso della forca e del vanghetto da cm. 20 nonché del crivello a mano, costruito con rete a sacco, di lato o di diametro non superiore a cm. 60.

Per la raccolta delle corbole è consentito l'uso del palo e di una apposita rete le cui maglie non devono essere inferiore a mm. 20. Per la cattura delle corbole non è consentito l'ausilio del motore dell'imbarcazione.

2. Il pescatore dilettante-sportivo, munito della licenza in corso di validità e del permesso temporaneo di cui all'art. 50 del presente regolamento, può raccogliere giornalmente per proprio esclusivo uso e con l'ausilio dei soli attrezzi indicati al primo comma, non più di 100 esemplari di vermi del tipo "muriddu", non più di 300 vermi del tipo "tremolino" e catturare non più di 200 esemplari di corbole.

3. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico.

4. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, diversi da quelli previsti al primo comma, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca.

5. La cattura degli anellidi e delle corbole è consentita dal 1° marzo al 31 ottobre.

6. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca per ragioni di salvaguardia ambientale e tutela della fauna ittica, può disporre limitazioni o divieti sia per i quantitativi di raccolta delle corbole e degli anellidi sia per gli attrezzi di pesca da utilizzare.

TITOLO VII NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 28 - LUNGHEZZE MINIME DI CATTURA

1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca non ne sia vietata, sono le seguenti:

- temolo (*Thymallus thymallus*) = lung. minima cm. 35
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) = lung. minima cm. 40
- trota fario (*Salmo trutta trutta*) = lung. minima cm. 22
- pesce persico (*Perca fluviatilis*) = lung. minima cm. 20
- tinca (*Tinca tinca*) = lung. minima cm 30
- carpa (*Cyprinus carpio*) = lung. minima cm. 35
- barbo comune (*Barbus plebejus*) = lung. minima cm. 20
- cavedano (*Leuciscus cephalus*) = lung. minima cm. 20
- savetta (*Chondrostoma saetta*) = lung. minima cm. 20
- pigo (*Rutilus pigus*) = lung. minima cm. 25
- luccio (*Esox lucius*) = lung. minima cm. 45
- anguilla (*Anguilla anguilla*) = lung. minima cm. 40
- agone, alosa, cheppia, sardena (*Alosa fallax*) = lung. minima cm. 30
- lasca (*Chondrostoma genei*) = lung. minima cm. 15

2. Per le lunghezze minime delle specie ittiche di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia.

Per i molluschi bivalvi pescati nelle acque marittime interne vigono le misure minime stabilite dall'art. 89 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 Luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639:

- ostrica (*Ostrea* sp.) = cm. 6
- mitilo (*Mitilus* sp.) = cm. 5
- vongola (*Venus gallina* e *Venerupis* sp.) = cm. 2,5
- tartufo di mare (*Venus verrucosa*) = cm. 2,5
- cannelo o cannicchio (*Solen* sp. e *Ensis* sp.) = cm. 8
- capasanta (*Pecten jacobaeus*) = cm. 10
- tellina (*Donax trunculus*) = cm. 2

Per quanto riguarda la vongola verace filippina (*Tapes philippinarum*), la misura minima viene stabilita in cm. 2,5.

3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate, a bocca chiusa, dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi. Per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

4. Per gli animali acquatici non individuati ai commi primo e secondo catturati in acque ciprinicole e nelle acque salmastre, non viene richiesta alcuna misura minima di cattura, fatto salvo il caso di salvaguardia di alcune specie ittiche indicate all'art. 29 per le quali è previsto il divieto di cattura per tutto il periodo dell'anno, nonché per altre specie eventualmente individuate da norme di rango superiore (leggi comunitarie, nazionali, regionali).

5. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

6. Gli esemplari di specie ittiche e di molluschi bivalvi catturati, di dimensioni inferiori a quelle consentite, devono essere rigettati in acqua, fatto salvo il caso previsto dall'art. 26 del presente regolamento.

7. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure minime previste al primo e secondo comma.

8. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo e secondo comma, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche.

Art. 29 - PERIODO DI PROIBIZIONE DELLA PESCA

1. La pesca degli animali acquatici sottoriportati è proibita nei seguenti periodi:

- temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 31 maggio
- tinca: dal 1° maggio al 30 giugno
- carpa: dal 1° maggio al 30 giugno

- agone, alosa, cheppia, sardena: dal 15 maggio al 30 giugno
- lasca: dal 15 aprile al 30 maggio
- trota marmorata: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
- trota fario: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
- barbo comune: dal 1° maggio al 15 giugno
- pigo: dal 1° maggio al 15 giugno
- savetta: dal 1° maggio al 15 giugno
- anguilla: dal 1° gennaio al 31 marzo.

Per le specie ittiche sottoindicate, la cattura è vietata per tutto il periodo dell'anno:

- **pesce persico reale (*Perca fluviatilis*);**
- **luccio (*Esox lucius*);**
- storione cobice (*Acipenser naccarii*)
- storione comune (*Acipenser sturio*)
- storione ladano (*Huso huso*)
- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*)
- lampreda di ruscello (*Lethenteron zanandreai*)
- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)
- panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*)
- gobione (*Gobio gobio*)

Per quanto riguarda i molluschi, ai sensi del D.M. 7/8/1992, è vietata la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*).

2. I pesci catturati in epoca di proibizione devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

3. In occasione di competizioni di pesca autorizzate è consentito trattenere il vivo, in idonea rete o vasca ossigenata, anche le specie vietate che saranno reimmesse vive in acqua al termine della competizione. Tale disposizione si applica anche nelle acque al successivo articolo 32.

4. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo comma, acquisite opportune informazioni tecnico-scientifiche.

Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca sempre acquisite le informazioni di cui sopra, può altresì adottare provvedimenti riguardanti variazioni dei periodi di divieto indicati al primo comma tenuto conto della incidenza dei tempi riproduttivi delle specie ittiche in relazione alle caratteristiche delle acque provinciali.

Art. 30 – SPECIE ITTICHE E MOLLUSCHI DI CUI È CONSENTITA LA SEMINA

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, nelle acque interne della Provincia di Rovigo è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:

- pesce persico reale (*Perca fluviatilis*);
- tinca (*Tinca tinca*);
- carpa (*Cyprinus carpio*);
- luccio (*Esox lucius*);
- storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- storione comune (*Acipenser sturio*);
- storione ladano (*Huso huso*);
- anguilla (*Anguilla anguilla*).

Oltre alle specie ittiche sopra indicate, è consentita la semina, nelle acque ricadenti in zona "C", di specie ittiche autoctone appartenenti alla famiglia dei Mugilidi, Sparidi e Dicentrarchidi.

2. E' inoltre consentita, nelle acque marittime interne, la semina dei seguenti molluschi:

Gasteropodi:

- Patella (*Patella lister*);
- Orecchia marina (*Haliotis tuberculata*);
- Maruzzella (*Neverita josephina*);

- Piè di pellicano (*Aporrhais pes pellicani*);
- Murice (*Murex brandaris*, *M.trunculus*);

Lamellibranchi:

- Cuore (*Cardium* spp.);
- Vongola o lupino (*Venus gallina*);
- Vongola verace nostrana (*Tapes decussatus*);
- Vongola verace filippina (*Tapes philippinarum*);
- Tellina (*Donax trunculus*);
- Cannolicchio (*Solen vagina*, *Ensis Minor*);
- Longone (*Tapes aureus*, *V.pullastra*, *V. aurea*);
- Cozza pelosa (*Modiolus barbatus*);
- Cozza o mitilo (*Mitilus galloprovincialis*);
- Cozza verde (*Perna canaliculus*);
- Ostrica piatta (*Ostrea edulis*);
- Ostrica concava (*Crassostrea gigas*);
- Canestrello (*Chlamys varia*, *C.opercularis*, *C.glabra*);
- Cappasanta o conchiglia di S.Giacomo (*Pecten jacobaeus*);
- Tartufo di mare o noce (*Venus verrucosa*);
- Fasolaro (*Callista chione*).

3. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca, qualora lo ritenga opportuno per motivi di natura biologica e per una migliore azione di ripopolamento ittico, può integrare con proprio decreto, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche, gli elenchi di cui al primo comma.

Art. 31 - MISURE DI PROFILASSI E DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEI PESCI E DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

1. Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria come previsto dal secondo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 28.04.1998, n. 19.

2. I pesci e gli altri organismi acquatici dovranno essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico alla immissione secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. Le operazioni di immissione di materiale ittico in acque pubbliche, rientranti nel piano di ripopolamento ittico annuale, dovranno avvenire alla presenza di personale dipendente della Provincia il quale provvederà a redigere il relativo verbale di semina.

4. Le operazioni di immissione di materiale ittico effettuate in acque pubbliche da soggetti diversi dalla Provincia potranno avvenire con le stesse modalità di cui al secondo comma, qualora autorizzate ai sensi del sesto comma dell'art. 12 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Per ogni immissione ittica i soggetti autorizzati dovranno acquisire la documentazione sanitaria comprovante la salubrità del prodotto immesso.

La documentazione sanitaria di cui sopra, per quanto riguarda i concessionari di acque pubbliche per attività di piscicoltura, pesca dilettantistico-sportiva all'interno di proprietà private nonché di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'art. 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, dovrà essere trasmessa alla Provincia, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

I soggetti autorizzati, diversi dai concessionari sopra indicati, dovranno trasmettere la certificazione sanitaria entro 15 giorni dalla data della immissione.

Art. 32 - ISTITUZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO, ZONE “NO KILL” e ZONE TROFEO

1. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca, su indicazioni della Carta Ittica provinciale, e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 10 giugno 2006, n. 10, art. 2 istituisce zone di ripopolamento ittico, zone di pesca No Kill a tutela e protezione della fauna ittica e zone di pesca trofeo con facoltà di stabilire nel provvedimento di istituzione eventuali ulteriori specifiche limitazioni per esche, attrezzi e periodi di pesca consentiti.

2. Nelle zone di pesca No Kill è tassativamente vietato trattenere le specie ittiche per le quali tale zona di pesca particolare è stata istituita e le stesse devono essere subito reimmesse vive in acqua nel medesimo luogo di cattura.

3. Nelle zone di cui ai commi precedenti è comunque consentita, previa acquisizione di regolare autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio Pesca l'attività di bonifica o contenimento delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per la tutela della fauna ittica indigena o per l'ambiente acquatico.

Art. 33 – DIVIETI TEMPORANEI DI PESCA

1. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca, a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può disporre in corsi d'acqua o tratti di essi, per il tempo ritenuto necessario per il ripristino biologico, dei divieti temporanei di pesca anche per singole specie ittiche.

TITOLO VIII ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA

Art. 34 - MODALITA' PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE

1. La coltivazione delle acque tiene conto delle indicazioni fornite dalla Carta Ittica e avviene nel rispetto delle caratteristiche biologiche e del mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche viventi nelle acque ciprinicole e salmastre del territorio provinciale.

Art. 35 - RILASCIO CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI MOLLUSCHICOLTURA E PISCICOLTURA

1. Il rilascio della concessione per attività di molluschicoltura nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

A) Le autorizzazioni/concessioni di pesca per attività di molluschicoltura vengono rilasciate secondo le seguenti priorità:

a. I Consorzi composti in prevalenza da Cooperative da tempo operanti nelle lagune polesane, i cui soci siano pescatori o imprenditori ittici.

b. I Consorzi composti in prevalenza da Società, diverse dalle Cooperative, da tempo operanti nelle lagune polesane, i cui soci siano pescatori o imprenditori ittici.

c. Le Cooperative da tempo operanti nelle lagune polesane i cui soci siano pescatori o imprenditori ittici.

d. Le Società, diverse dalle Cooperative, da tempo operanti nelle lagune polesane i cui soci siano pescatori o imprenditori ittici.

e. I soggetti elencati ai punti precedenti i quali non hanno mai operato nelle acque marittime interne polesane.

B) Le modalità di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'attività di molluschicoltura vengono definite di concerto con la Regione Veneto in relazione alla demanialità delle superfici da assegnare.

C) La superficie da concedere tiene conto del rapporto n.soci/mq. da occupare fissando il criterio secondo il quale ogni socio, per allevamento di vongole e ostriche, può occupare uno spazio acqueo attualmente non superiore a mq.4.000, mentre per l'allevamento di mitili può occupare uno spazio acqueo attualmente non superiore a mq.5.000. Il numero di soci al quale fare riferimento per il calcolo della superficie concedibile per l'allevamento è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio e/o rinnovo della concessione. Dal rispetto del rapporto di cui sopra, al fine di una adeguata programmazione della attività all'interno delle aree lagunari concesse, sono esentati i Consorzi costituiti in prevalenza da Cooperative di pescatori e/o da Società diverse dalle Cooperative di pescatori i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A" o imprenditori ittici. I Consorzi di cui sopra potranno occupare aree lagunari eccedenti il 50% della superficie risultante dal rapporto n.soci aderenti/mq. da occupare.

D) Le superfici da concedere di cui alla lettera C) potranno essere derogate con apposita delibera di Giunta Provinciale, anche sulla scorta dei provvedimenti della Regione Veneto.

E) I concessionari si impegnano, dal momento del rilascio della concessione/autorizzazione da parte della Provincia, a mantenere un numero di soci rispettoso del criterio di cui alla lettera C), pena la revoca della concessione/autorizzazione. Al fine delle verifiche di cui sopra, i soggetti titolari, entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità della concessione, trasmettono alla Provincia l'elenco dei soci addetti agli impianti di allevamento.

F) Al pescatore dilettante e sportivo è permesso pescare in tutte le acque date in concessione con l'uso della sola canna e con la barca ferma e/o ancorata, nel rispetto delle attività di allevamento e raccolta dei molluschi.

2. Il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per attività di piscicoltura nelle acque interne e nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 lett. A) del presente articolo.

La Provincia potrà sospendere per periodi determinati il rilascio delle concessioni nel caso in cui ritenga

opportuno privilegiare, sia nelle acque interne che in quelle marittime interne, l'esercizio della pesca da parte di tutti i pescatori di professione e dilettanti-sportivi interessati.

3. Le concessioni/autorizzazioni di cui al primo e secondo comma, rilasciate dal Dirigente responsabile del Servizio, hanno durata quadriennale e potranno essere revocate per inosservanza alle disposizioni in esse contenute o per motivi di pubblico generale interesse.

4. L'avvio della attività di molluschicoltura e di piscicoltura è subordinato all'ottenimento della concessione demaniale qualora prevista o comunque di altre autorizzazioni da parte di Enti gestori dei corsi d'acqua.

5. Il Dirigente responsabile del servizio, qualora vengano meno le condizioni che hanno consentito il rilascio delle concessioni/autorizzazioni di cui al primo e secondo comma, procede alla revoca delle stesse.

6. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di molluschicoltura e piscicoltura concessi. Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio di ciascun anno mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo della Provincia.

Art. 36 - ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA ALL'INTERNO DI AREE DI PROPRIETA' PRIVATA

1. L'attività di acquacoltura e piscicoltura esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca, viene esercitata previa autorizzazione dei titolari degli impianti rilasciata dal Dirigente del Servizio Pesca della Provincia. La richiesta di autorizzazione deve riportare i dati e allegata la documentazione sotto indicata:

a. elaborato tecnico relativo all'area in cui viene svolta l'attività;

b. relazione tecnica riportante la superficie, le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati e il tipo di allevamento praticato;

c. specie allevate;

d. modalità, località e quantità di acqua prelevata e relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;

e. autorizzazione allo scarico delle acque reflue (con la sola esclusione delle valli da pesca).

f. attestazione di proprietà dell'area interessata dall'impianto di acquacoltura; qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, dovrà allegare alla domanda copia del contratto di affitto dell'area o attestazione di comodato d'uso da parte del proprietario del fondo.

2. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 23 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19.

3. Le eventuali variazioni alle caratteristiche degli impianti devono essere comunicate alla Provincia.

4. Spetta ai titolari e ai conduttori degli impianti mantenere in essere le idonee condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti utilizzati nonché acquisire ogni eventuale concessione rilasciata dalle competenti autorità per l'esecuzione di lavori agli impianti medesimi.

5. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca si riserva la facoltà di vietare l'allevamento di specie ittiche ritenute dannose per l'equilibrio dell'ambiente acquatico.

6. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di acquacoltura e piscicoltura concessi. Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio di ciascun anno mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo della Provincia.

7. E' fatto obbligo di separazione mediante apposizione di specifici graticci delle acque dell'impianto da altre acque al fine della tutela e salvaguardia dell'impianto stesso nonché delle acque pubbliche con esso eventualmente comunicanti con la sola esclusione delle valli da pesca.

TITOLO IX ATTIVITA' VARIE

Art. 37 - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO – SPORTIVA

1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva previste dall'art. 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca, ad Enti Pubblici, alle Associazioni e/o Federazioni di pescatori dilettanti o sportivi non aventi finalità di lucro ed operanti a livello regionale e/o nazionale.

Art. 38 - PESCA SPORTIVA IN LAGHETTI E BACINI POSTI ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di "pesca sportiva a pagamento" e "pesca dilettantistico-sportiva riservata" all'interno di aree di proprietà privata sono rilasciate, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28

aprile 1998, n. 19, dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca.

2. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca dispone, con proprio atto, il tipo di documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione.

3. Con le autorizzazioni di cui al primo comma sono stabiliti:

a. la superficie dei bacini o specchi acquei;

b. le specie ittiche da immettere;

c. le condizioni da osservare per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari;

d. le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pesce pescato;

e. gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto da altre acque al fine della tutela e salvaguardia dell'impianto stesso nonché delle acque con esso eventualmente comunicanti.

4. Nei laghetti e bacini di cui al presente articolo è sempre vietata l'immissione di pesce di provenienza diversa da allevamenti autorizzati.

5. In impianti che non siano in diretta comunicazione con acque pubbliche, il Dirigente responsabile del Servizio Pesca potrà autorizzare la semina di altre specie ittiche non indicate all'art. 30.

6. La durata della autorizzazione viene stabilita dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca unitamente ad altre prescrizioni riguardanti il corretto funzionamento degli impianti.

7. E' fatto obbligo di separazione mediante apposizione di specifici graticci delle acque dell'impianto da altre acque al fine della tutela e salvaguardia dell'impianto stesso nonché delle acque pubbliche con esso eventualmente comunicanti.

Art. 39 - GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SPORTIVA

1. Si definiscono gare di pesca le manifestazioni aventi carattere agonistico organizzate, ai sensi della Legge 16 febbraio 1942, n. 426 da associazioni affiliate al CONI o da associazioni da esso riconosciute.

Si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale organizzate a livello locale da associazioni e/o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2. Per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca sportiva è necessario essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca. Gli organismi e le associazioni interessati devono presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le competizioni se riguardano gare di pesca mentre almeno otto giorni prima della data di svolgimento se riguardano manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale.

3. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o la manifestazione, segnalato con le tabelle di cui al quarto comma, viene chiuso alla libera pesca a partire da un'ora prima del tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o della manifestazione e fino a un'ora dopo il termine della stessa. I tratti dei corsi d'acqua autorizzati, dopo lo svolgimento delle gare e/o manifestazioni di pesca sportiva, devono essere lasciati puliti da ogni tipo di rifiuto.

4. Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni devono delimitare con tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione di pesca sportiva autorizzata" i tratti idrici loro concessi.

5. Durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni di pesca sportiva gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi.

6. Durante le gare e manifestazioni di pesca sportiva è consentita la pesca in deroga ai limiti di quantitativo di cattura, di misura e periodo delle specie ittiche. Il pesce pescato durante le gare e le manifestazioni di pesca deve essere mantenuto in viva e, deve essere reimpresso nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato al termine della competizione.

7. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca può stabilire, al fine del ripristino biologico preesistente alla gara o manifestazione di pesca, dei ripopolamenti ittici integrativi a carico degli organismi e/o associazioni organizzatrici.

Art. 40 - MANIFESTAZIONI DI PESCA RISERVATA AI PESCATORI MINORENNI

1. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca, per lo svolgimento di manifestazioni finalizzate alla promozione della attività di pesca e conoscenza dell'ambiente acquatico, potrà rilasciare a scolaresche o a gruppi di minorenni, delle autorizzazioni cumulative, previa dichiarazione di responsabilità sottoscritta dagli organizzatori acquisito il consenso degli esercenti la potestà sui minori.

Art. 41 - AUTORIZZAZIONE PER PESCA SCIENTIFICA

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca scientifica, da esercitarsi anche in deroga agli artt. 28, 29 e 32, sono rilasciate a ricercatori e loro collaboratori dal Dirigente responsabile del Servizio Pesca.

2. I titolari delle autorizzazioni, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnico scientifica sulla attività svolta.

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 – DIVIETI

1. La pesca professionale è vietata nelle zone golenali, nelle lanche morte (specchi d'acqua stagnante formati in un'ansa di fiume abbandonata dalla corrente) dei rami fluviali e nei campi di gara fissi ed in tutte le acque secondarie della provincia, fatto salvo quanto previsto dall'art.20, comma 1, lett.B.

Art. 43 - ASCIUTTE E MANUTENZIONI DI CORSI O BACINI D'ACQUA

1. Entro trenta giorni prima della messa in asciutta di corsi o bacini d'acqua deve essere trasmessa comunicazione alla Provincia ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19.

2. I tempi di cui al primo comma sono riducibili per motivi di urgenza e non prevedibili. Nei casi di cui sopra la comunicazione della messa in asciutta deve essere trasmessa alla Provincia almeno al momento della messa in asciutta dei corsi o bacini d'acqua.

La comunicazione deve essere accompagnata da relazione del soggetto che opera l'asciutta attestante le motivazioni di urgenza e/o imprevedibilità che hanno reso necessarie le operazioni.

3. La Provincia, nei casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 qualora accerti la carenza o l'insufficienza delle motivazioni d'urgenza addotte, può richiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico.

4. Al fine di consentire la sopravvivenza delle specie ittiche, i Consorzi di Bonifica dovranno garantire nei corsi d'acqua di rispettiva competenza, mediante opportuni accorgimenti tecnici, la permanenza di un adeguato livello dell'acqua, in ogni momento compatibile con la sicurezza idraulica.

5. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Consorzi di Bonifica dovranno trasmettere alla Provincia il piano operativo dello sfalcio delle macrofite acquatiche e le modalità di sfalcio delle stesse. Al fine di garantire la tutela della fauna ittica, la Provincia potrà suggerire l'adozione di specifici accorgimenti tecnici.

6. Sono esentati dalla trasmissione della comunicazione di cui al primo comma i titolari degli impianti di cui all'art. 36 e 38 del presente regolamento.

7. La Provincia o personale allo scopo da essa delegato provvede al recupero della fauna ittica nei tratti oggetto di asciutta ed alla sua successiva reimmissione in altri corpi idrici idonei. Allo scopo di definire le modalità di recupero con la collaborazione di personale volontario la Provincia potrà sottoscrivere apposito protocollo d'intesa con le associazioni di pescatori dilettanti e sportivi resisi disponibili.

8. I costi delle operazioni di recupero della fauna ittica sono a carico del soggetto o ente che le abbia generate e sono quantificati dalla Provincia secondo le vigenti disposizioni di indirizzo emanate dalla Regione Veneto.

Art. 44 - CATTURA RANE

1. La cattura delle rane è consentita nel rispetto delle norme sotto riportate:

a. la cattura di tutte le specie di genere *Rana*, al fine di tutelarne il ciclo riproduttivo, è vietata nei mesi di marzo, aprile e maggio;

b. sono consentite, per persona, catture giornaliere non superiori a un chilogrammo delle sole rane verdi adulte (*Pelophylax esculentus*) purché la cattura non sia interdotta dal proprietario del fondo;

c. la cattura delle rane è vietata in tutto il periodo dell'anno durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole;

d. è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie Anfibiae.

2. La cattura delle rane è consentita ai titolari di licenza in corso di validità o del permesso temporaneo di pesca di cui al successivo art. 50, esclusivamente con l'utilizzo della lenza con fiocco di lana o seta grezza denominata "bocon" oppure con pallina in sughero, plastica o altro materiale.

E' inoltre vietata la raccolta, ai sensi del DPR del 08/09/1997, n. 357, delle seguenti specie ranidae:

- *Rana arvalis*
- *Rana dalmatina*
- *Rana graeca*
- *Rana iberica*
- *Rana italica*
- *Rana latastei*

- Rana lessonae

(Provvedimento Dirigenziale n.2057/42105 del 21/10/2002).

Le violazioni al Provvedimento Dirigenziale n. 2057/42105 saranno punite ai sensi dell'art. 33, comma 3°, della LR 28/04/1998 n. 19.

Art. 45 - INIZIATIVE PROMOZIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELLA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE ACQUATICO

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 35, comma terzo, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, riserva ciascun anno, per lo svolgimento di attività promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico, fino al cinque per cento degli introiti provenienti da rilasci e rinnovi di licenze di pesca.
2. Le somme di cui al primo comma sono individuate sulla scorta degli introiti prevedibili nell'anno solare di riferimento.
3. Ai fondi riservati di cui al primo comma possono accedere, sulla base di apposito regolamento provinciale, le organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi operanti a livello regionale o nazionale.

Art. 46 – BILANCI DI PESCA

1. La pesca può essere esercitata mediante la realizzazione e l'utilizzo di bilanci al fine di promuovere l'importanza culturale e turistica del Polesine, sulla base di un piano approvato dalla Giunta Provinciale.
2. Le strutture saranno autorizzate dal Dirigente, sulla base di un piano approvato dalla Giunta Provinciale in conformità alle indicazioni desumibili dalla Carta Ittica e sentita la Commissione Tecnica Provinciale per la Pesca.
3. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca stabilirà con proprio provvedimento le modalità per l'assegnazione dei bilanci da pesca ai pescatori di professione e agli imprenditori ittici.
4. L'effettiva posa dei bilanci è subordinata al parere favorevole espresso dalle autorità competenti, su richiesta delle Ditte interessate.
5. La misura della rete dei nuovi bilanci di cui al secondo comma è stabilita nella autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nella autorizzazione sono altresì stabilite le modalità di utilizzo dei bilanci ed i quantitativi di pescato consentiti.
6. Nell'ambito delle aree individuate, previa richiesta dell'interessato e acquisito il parere favorevole delle competenti autorità, il Dirigente responsabile del servizio può autorizzare lo spostamento dei bilanci.

Art. 47 - RILASCI LICENZE E CONCESSIONI DI PESCA

1. Il rilascio delle licenze, concessioni di pesca, permessi temporanei e autorizzazioni particolari di cui al presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto della Provincia e nella L.R. 19/98 s.m.i..
2. Spetta al Dirigente responsabile del Servizio Pesca il compito della firma dei provvedimenti di competenza in attuazione degli obiettivi e dei programmi di indirizzo politico-amministrativo indicati dagli organi elettivi della Provincia.
3. Per accertate gravi violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento o per motivi di pubblico generale interesse, potrà essere disposta la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate, fatta salva la possibilità di denuncia del titolare alle competenti autorità nel caso in cui i fatti commessi costituiscano reato.

Art. 48 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA PESCA

1. Al fine dell'esame di problemi riguardanti l'attività di pesca in ambito provinciale, il Presidente della Provincia istituisce, ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 una Commissione Tecnica Provinciale per la Pesca, a carattere consultivo.

Art. 49 - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

1. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca, per soli casi di iniziative di solidarietà di rilevante valenza sociale, può rilasciare a titolari di licenza in corso di validità o del permesso temporaneo di pesca di cui al successivo art. 50, delle autorizzazioni temporanee di pesca con l'utilizzo di attrezzi anche diversi da quelli consentiti per i vari tipi di licenza e/o autorizzazione di cui i pescatori richiedenti sono titolari.
2. Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca, previa dichiarazione di responsabilità sottoscritta dagli esercenti la potestà e/o la tutela, può rilasciare delle autorizzazioni di pesca a persone portatrici di handicap psichico.

L'autorizzazione rilasciata consente al titolare di esercitare la pesca purché accompagnato da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca così come specificato nel comma 1.

Art. 50 – PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998 viene rilasciato dalla Provincia, anche per il tramite di altri soggetti delegati, ed ha validità nelle sole acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo e non oggetto di concessione di pesca. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca dilettantistico-sportiva ed il tesserino statistico di pesca per i pescatori non residenti in Provincia di Rovigo di cui al successivo art. 51, purché in esso siano chiaramente indicati il nominativo, la data ed il luogo di nascita del pescatore, nonché la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso ed i dati statistici giornalieri richiesti.

2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore a 7 giorni, verrà rilasciato a fronte del versamento di un importo:

- 1) pari ad Euro 8,00 per una giornata;
- 2) pari ad Euro 20,00 per una settimana,

fatte salve diverse specifiche ed ulteriori disposizioni di aggiornamento dei costi emanate a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Provinciale. Tali importi sono introitati dalla Provincia e sono vincolati per interventi in materia ittiogenica e/o di tutela ed incremento della fauna ittica e della pratica della pesca dilettantistico-sportiva.

3. I soggetti titolari di concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva possono prevedere il rilascio di una propria autorizzazione temporanea per la pesca nelle acque di rispettiva competenza, sostitutiva rispetto al permesso temporaneo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 51 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vigono le norme contenute nella Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 ed in altre disposizioni comunitarie, nazionali, regionali vigenti in materia di pesca.

TITOLO XI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 52 - SANZIONI

1. Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 s.m.i..

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i., entra in vigore dal giorno successivo alla avvenuta esecutività del relativo provvedimento del Consiglio Provinciale che lo approva e dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo on line della Provincia.